



Città di Potenza

U.D. Polizia Locale

REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI POTENZA



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. L'art. 208, comma 4, del D. Lgs. n. 285/1992 - nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a misure di assistenza e di previdenza per gli appartenenti ai Corpi e ai servizi di Polizia Locale.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza complementare.

Art. 2 - DESTINATARI.

1. Destinatari delle forme di previdenza complementare in forma collettiva sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Città di Potenza con contratto:
 - a) a tempo pieno ed indeterminato;
 - b) a tempo parziale ed indeterminato;
 - c) a tempo pieno e/o parziale determinato;con profili di istruttore di vigilanza, istruttore direttivo di vigilanza, funzionario di vigilanza e Dirigente/Comandante della Polizia Locale.
2. Per il personale di nuova assunzione, il versamento, determinato in relazione al contratto di assunzione, decorrerà dalla data di iscrizione al Fondo (primo giorno del mese successivo alla scadenza dei 6 mesi) e sarà pari ad un dodicesimo del totale annuo per ogni mese di servizio, computandosi per intero le frazioni di mese con servizio superiore a quindici giorni.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato articolo 208 del Codice della Strada, secondo quanto definito dall'art. 98 del CCNL 2019/2021.
2. Il Comune procede al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo-Sirio per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, come individuati dall'articolo 2 del presente Regolamento.
3. La quota pro-capite da destinare per il singolo operatore di Polizia Locale, dovrà essere determinata su base annuale e riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente, in relazione agli effettivi incassi come desumibili dal rendiconto di gestione dell'Ente.
4. Per il calcolo della medesima quota di cui al precedente comma 3, sarà ininfluenza la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario. Viceversa, verrà tenuto conto dell'eventuale riduzione della prestazione lavorativa per effetto della natura part-time del contratto di lavoro e/o dei periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria, in ragione di dodicesimi dell'importo annuo sulla base dei mesi di servizio effettivo prestato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

Art. 4 - FINANZIAMENTO.

1. La quota dei proventi derivanti da violazioni alle disposizioni del Codice della Strada da destinare alle attività previdenziali vengono determinate autonomamente dall'Ente, nell'esercizio della propria potestà discrezionale.
2. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazione delle norme del vigente Codice della Strada, come effettivamente incassati. La Giunta Comunale, annualmente ed in esecuzione dei commi 4 e 5 dell'articolo 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo

di legge, delle compatibilità di bilancio e dei vincoli di riduzione della spesa del personale, prevede, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie elevate per le violazioni del Codice della Strada stesso e, quindi, le somme da destinare alla previdenza complementare della Polizia Locale.

3. Le risorse da destinare annualmente alle forme di previdenza integrativa ai sensi del precedente comma 2 sono determinate, ordinariamente, in misura non inferiore al 15% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della Strada, nei limiti della quota vincolata di cui all'art. 208 del C.d.S. ed al netto della percentuale accantonata nel fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo destinato annualmente a ciascun dipendente non potrà essere superiore a 2.500 Euro né inferiore a 600 Euro, sempre che detto importo minimo sia compatibile con le risorse complessivamente destinabili a previdenza integrativa ai sensi del presente comma.
4. Le somme destinate al fondo, determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono stanziare annualmente in apposito capitolo di spesa, così come previsto dall'art. 393 del D.P.R. n. 495/1999, relativo a ciascun esercizio finanziario e potranno essere eventualmente oggetto di adeguamento in ragione della variazione numerica nella dotazione organica del Corpo di Polizia Locale del Comune, del personale effettivamente in servizio e dell'andamento della gestione finanziaria dell'Ente, comunque nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 3.
5. Nell'anno di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente avente diritto ai benefici di cui al presente regolamento, la quota individuale dell'interessato sarà pari ad un dodicesimo del totale annuo per ciascun mese (o frazione superiore a quindici giorni) di effettivo servizio prestato nel Corpo di Polizia Locale.
6. I proventi di cui all'art. 1 potranno essere destinate in quota parte anche a forma di assistenza complementare.
7. Il comando di Polizia Locale, previa determinazione di impegno di cui al precedente comma 3, provvederà quindi ad effettuare i versamenti a favore del Fondo Perseo-Sirio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo.
8. È data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del medesimo Fondo Perseo-Sirio.

Art. 5 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE.

1. Cessa l'obbligo contributivo dell'Ente in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Potenza, ovvero di mobilità interna con assegnazione ad altre Unità di Direzione o, comunque, di perdita della qualifica di operatore di Polizia Locale come stabilito per legge.
2. L'obbligo contributivo dell'Ente è sospeso durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente.
3. Rimane salva la facoltà per il lavoratore di proseguire la partecipazione su base personale, ovvero trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale o riscattare la propria posizione individuale con modalità di rendita o di riscatto totale, se e come previsto nel regolamento del Fondo Perseo Sirio e in conformità alle disposizioni normative vigenti per il periodo.
4. L'obbligo dell'Ente è, altresì, sospeso durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dalla normativa o dal C.C.N.L.

Art. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI.

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. e del

Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Potenza, nonché del gestore del fondo.

2. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 7 - COMMISSIONE PARITETICA

1. Nell'ambito delle finalità del presente regolamento è istituita una apposita commissione paritetica di cui fanno parte: il Dirigente/Comandante della Polizia Locale, in qualità di presidente, e tre appartenenti al Corpo, di cui due della cat. "C" ed uno della cat. "D", nominati a seguito di regolari elezioni dal personale della Polizia Locale tra i colleghi con contratto a tempo indeterminato.
2. In caso di dimissioni di uno o più membri, gli stessi vengono sostituiti scorrendo l'elenco dei candidati votati.
3. La commissione è integrata da un ulteriore componente senza diritto di voto, nominato dal presidente, con funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile del procedimento.
4. Per la validità delle sedute devono essere presenti almeno tre membri.
5. Le sedute devono essere convocate dal presidente mediante avviso ai componenti contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo della riunione e ordine del giorno.
6. I componenti durano in carica cinque anni e non possono essere nominati consecutivamente per più di due volte.
7. La partecipazione ai lavori alla Commissione paritetica non dà diritto a compensi economici.

Art. 8 - FUNZIONI DELLA COMMISSIONE PARITETICA

1. La commissione ha le seguenti funzioni:
 - a) analizzare il panorama degli strumenti previdenziali ed assistenziali offerti dal mercato e proporre le tipologie più confacenti alle specifiche esigenze del personale ed alle peculiari condizioni lavorative;
 - b) vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti stipulati con i soggetti gestori dei fondi di previdenza e dei contratti assicurativi;
 - c) verificare la corretta esecuzione degli adempimenti contabili connessi alla gestione delle forme di previdenza di cui al presente regolamento.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'intervenuta esecutività della delibera che lo approva.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge, il Codice della Strada, le norme contrattuali di riferimento vigenti ed il regolamento del Fondo Perseo Sirio.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate le eventuali circolari e/o disposizioni regolamentari con esso incompatibili e/o contrastanti.